

Decreto sulla larghezza, lunghezza, altezza, peso e carico per asse massimi dei veicoli¹⁾

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 8, dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 1, e dell'articolo 118, paragrafo 12, prima frase, e paragrafo 14 della legge sulla circolazione stradale, cfr. legge consolidata n. 168 del 14 febbraio 2023, con autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del decreto del 30 maggio 2023, n. 664, relativo ai compiti, ai poteri e al diritto di ricorso dell'autorità danese per la circolazione stradale, è stabilito quanto segue:

Capitolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

Ambito di applicazione

Articolo 1. Il presente decreto stabilisce le regole per la larghezza, la lunghezza, l'altezza, il peso e il carico per asse massimi dei veicoli a pieno carico e a veicolo vuoto.

(2) Per quanto riguarda il trasporto di carichi indivisibili, che comporta l'inosservanza di una o più delle norme previste dal presente decreto, e che sono effettuati da veicoli, compresi semirimorchi ribassati e combinazioni di veicoli, si fa riferimento alle norme stabilite nel decreto sul trasporto speciale. Ciò vale anche per la guida con semirimorchi ribassati, gru mobili e grandi attrezzature trainate a vuoto.

(3) Per quanto riguarda il trasporto di carichi indivisibili, effettuati da autocarri che soddisfano i requisiti relativi alle cabine allungate di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea, la cui lunghezza è superiore a 12 m, cfr. articolo 8, paragrafo 1, e quando l'eccedenza è dovuta esclusivamente a carichi sporgenti, si fa riferimento alle norme stabilite nel decreto sul trasporto speciale.

(4) Per quanto riguarda il trasporto di carichi indivisibili, effettuati da autocarri con semirimorchi che soddisfano i requisiti relativi alle cabine allungate di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea, la cui lunghezza è superiore a 17,88 m, cfr. articolo 10, paragrafo 1, e quando l'eccedenza è dovuta esclusivamente a carichi sporgenti, si fa riferimento alle norme stabilite nel decreto sul trasporto speciale.

(5) Per quanto riguarda il trasporto di carichi indivisibili, effettuati da combinazioni di veicoli diversi dalle autovetture e dai semirimorchi, che soddisfano i requisiti relativi alle cabine allungate di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea, la cui lunghezza è superiore a 18,75 m, cfr. articolo 11,

¹⁾ Il presente decreto contiene disposizioni che recepiscono parti della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), come modificata dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202), dalla decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 30) e dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1). Il presente decreto contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

paragrafo 1, e quando l'eccedenza è dovuta esclusivamente a carichi sporgenti, si fa riferimento alle norme stabilite nel decreto sul trasporto speciale.

Definizioni

Articolo 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

1) **Combustibili alternativi:** combustibili o fonti di energia che servono, almeno in parte, come sostituti delle fonti di combustibili fossili nell'approvvigionamento energetico dei trasporti e che hanno il potenziale di contribuire alla loro decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti. I combustibili alternativi sono elencati nell'allegato 1.

2) **Veicolo alimentato con combustibili alternativi:** un veicolo a motore omologato a norma della direttiva 2007/46/CE e alimentato in tutto o in parte da un combustibile alternativo di cui all'allegato 1.

3) **Veicoli a emissioni zero:** un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 3, punto 11, del regolamento (CE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4) **Trasporto intermodale:**

a) trasporto combinato, cfr. articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, di uno o più container o casse mobili di lunghezza totale fino a 45 piedi;

b) trasporto per via navigabile interna di uno o più container o casse mobili di lunghezza totale fino a 45 piedi, a condizione che la tratta iniziale o finale del viaggio non superi i 150 km nel territorio dell'Unione. Tale distanza di 150 km può essere superata al fine di raggiungere il terminal di trasporto idoneo più vicino per i servizi previsti, nei seguenti casi:

i) combinazioni di veicoli costituite da un'autovettura a due assi agganciata a un semirimorchio a tre assi o combinazioni di veicoli costituite da un autocarro a tre assi e da un semirimorchio a due o tre assi con un peso lordo effettivo fino a 40 000 kg;

ii) combinazioni di veicoli costituite da un'autovettura a due assi con semirimorchio a tre assi che trasporta, in caso di trasporto intermodale, uno o più container o una o più casse mobili di lunghezza totale fino a 45 piedi e con un peso lordo effettivo fino a 42 000 kg, o combinazioni di veicoli costituite da un'autovettura a tre assi con semirimorchio a due o tre assi che trasporta, in caso di trasporto intermodale, uno o più container o una o più casse mobili di lunghezza totale fino a 45 piedi e con un peso lordo effettivo fino a 44 000 kg, se tali lunghezze sono consentite dallo Stato membro interessato;

iii) in caso di trasporto intermodale, il terminale di trasporto idoneo più vicino che fornisce un servizio può trovarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui la partita è stata caricata o scaricata.

5) **Spedizioniere:** un soggetto giuridico o una persona fisica o giuridica indicata sulla polizza di carico o sul documento di trasporto equivalente, come una polizza diretta, quale spedizioniere, e/o in nome del quale o per conto del quale è stato concluso un contratto di trasporto con la società di trasporto.

6) **Sovrastrutture dei veicoli condizionati:** una sovrastruttura fissa o mobile appositamente attrezzata per il trasporto di carichi a temperatura controllata, le cui pareti laterali, compreso l'isolante, sono spesse almeno 45 mm.

7) **Sospensioni da strada:** sospensioni pneumatiche o equivalenti di cui all'allegato II della direttiva 96/53/CE.

8) **Traffico internazionale:** trasporti che avvengono in Danimarca e in un altro paese. Tuttavia, si considera che l'intera combinazione di semirimorchi rientri nel traffico internazionale se ne rientra il semirimorchio stesso.

9) Dispositivo aerodinamico: dispositivo o attrezzatura nella parte posteriore di un veicolo, progettato per ridurre la resistenza aerodinamica e in conformità ai requisiti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea.

Capitolo 2

Larghezza del veicolo

Articolo 3. Un veicolo non può avere una larghezza superiore a 2,55 m, fatto salvo l'articolo 4.

(2) Tuttavia, un rimorchio agganciato a un motociclo non può avere una larghezza superiore a 1,30 m.

(3) Su un ciclomotore a 3 ruote con pianale, i carichi non possono estendersi oltre i lati del pianale.

(4) Inoltre, un rimorchio soggetto a immatricolazione e agganciato a un'autovettura non può avere una larghezza che superi quella dell'autovettura trainante di oltre 0,35 m su ciascun lato.

(5) Un veicolo progettato con una modalità di lavoro e una modalità di guida, in modo tale che le parti sporgenti possano essere smontate o ritirate, può essere guidato solo durante la modalità di guida.

(6) Tuttavia, la disposizione di cui al paragrafo 5 non si applica:

1) all'attraversamento o al passaggio su una strada o simili se la strada è utilizzata solo in misura trascurabile; o

2) alla guida su strada mentre il veicolo svolge una funzione di lavoro.

Articolo 4. Durante la guida con trasporto di fieno, paglia o semi non trebbiati non saldamente caricati o con attrezzature a motore, uno strumento di lavoro o attrezzature trainate specifiche per lavori agricoli, forestali o stradali, la larghezza sia del veicolo trainante che di quello trainato può superare i 2,55 m. Tuttavia, la larghezza può superare i 3,30 m solo se si guida tra il campo e l'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente l'oggetto trainato o tra un parco macchine agricole e un cliente. Le norme di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, si applicano mutatis mutandis alla guida specificata nella prima e nella seconda frase.

(2) I trattori e i rimorchi per trattori possono avere una larghezza fino a 3,00 m se la larghezza di 2,55 m è superata unicamente dal montaggio delle ruote e dai parafranghi. Un tale trattore o rimorchio per trattore può essere utilizzato solo per la guida tra il campo e l'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente i veicoli o tra un parco macchine agricole e un cliente. Il trattore e il rimorchio per trattore possono inoltre essere guidati da e verso le ispezioni.

(3) La polizia può vietare la guida di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari.

(4) Le sovrastrutture dei veicoli condizionati possono avere una larghezza fino a 2,60 m.

(5) Uno spazzaneve può avere una larghezza fino a 3,50 m. Il veicolo su cui è montato lo spazzaneve deve essere contrassegnato conformemente al decreto recante norme dettagliate per i dispositivi e le attrezzature dei veicoli.

(6) I servizi di emergenza possono trasportare una scialuppa di salvataggio di larghezza fino a 3,30 m su un rimorchio agganciato a un veicolo fuoristrada, anche se non conforme all'articolo 3, paragrafo 4.

(7) I trattori e le attrezzature a motore possono trainare rimorchi per trattori a vuoto progettati come serbatoi inerziali tra il campo e l'azienda agricola con una larghezza fino a 3,30 m.

Articolo 5. Un'autovettura o una combinazione di veicoli in cui il veicolo trainante è un'autovettura deve avere un raggio di sterzata esterno di 12,50 m e un raggio di sterzata interno di 5,30 m, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, punto 1.

(2) Inoltre, nel caso di autovetture o combinazioni di veicoli in cui il veicolo trainante è un'autovettura, quando il veicolo inizia tangenzialmente il raggio di sterzata di cui al paragrafo 1, nessuna parte può uscire dalla tangente per più di 0,60 m.

Articolo 6. La larghezza di un veicolo o del carico è misurata dalle parti sporgenti più lunghe, con le eccezioni stabilite nel decreto recante norme dettagliate per i dispositivi e le attrezzature dei veicoli, allegato 1, punto 3.02.001.

Articolo 7. Durante la guida di un veicolo largo o un carico largo su una strada stretta, si deve prestare particolare attenzione al traffico degli altri veicoli. Il veicolo più largo deve, se necessario, fermarsi il più a destra possibile e consentire il passaggio di altri veicoli.

(2) Durante la guida con attrezzature di larghezza superiore a 2,55 m, cfr. articolo 4, un indicatore chiaramente visibile fino a 1,00 m di altezza deve essere posizionato sulla parte dell'attrezzatura più vicina al centro della strada se tale parte dell'attrezzatura è inferiore a 1,00 m di altezza.

Capitolo 3

Lunghezza del veicolo

Articolo 8. Un veicolo a motore non può avere una lunghezza superiore a 12,00 m, fatti salvi il paragrafo 5 e l'articolo 9.

(2) Un rimorchio agganciato a un'autovettura non può avere una lunghezza superiore a 12,00 m, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, punto 2.

(3) Un rimorchio agganciato a un motociclo non può avere una lunghezza superiore a 2,50 m.

(4) I carichi trasportati su un ciclomotore a 3 ruote con pianale non possono estendersi oltre la parte anteriore o posteriore del veicolo.

(5) Un autocarro conforme ai requisiti della cabina allungata di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea può avere una lunghezza superiore a 12,00 m.

Articolo 9. Un autobus a due assi non può avere una lunghezza superiore a 13,50 m.

(2) Un autobus a più di due assi non può avere una lunghezza superiore a 15,00 m.

(3) L'uso di un autobus di lunghezza superiore a 12,00 m per i servizi regolari locali o regionali, cfr. disposizioni pertinenti della legge sulle imprese di trasporto, richiede l'autorizzazione preventiva o il permesso da parte delle autorità stradali o dei proprietari di strade e ponti privati, nonché di strade semi-private nelle campagne.

(4) Un autobus articolato non può avere una lunghezza superiore a 18,75 m, fatti salvi i paragrafi 5 e 6.

(5) Un autobus articolato composto da tre o più sezioni rigide può avere una lunghezza superiore a 18,75 m.

(6) L'uso di un autobus articolato composto da tre o più sezioni rigide, di lunghezza superiore a 18,75 m, richiede l'autorizzazione preventiva o il permesso da parte delle autorità stradali o dei proprietari di strade e ponti privati, nonché di strade semi-private nelle campagne.

Articolo 10. Una combinazione di veicoli costituita da un'autovettura e da un semirimorchio non può avere una lunghezza superiore a 17,88 m, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6.

(2) Per i semirimorchi, la distanza tra l'asse del perno e la parte posteriore del semirimorchio non può superare i 13,38 m e la distanza orizzontale (raggio) tra l'asse del perno e qualsiasi punto della parte anteriore del semirimorchio non può superare i 2,04 m, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 3.

(3) Gli appaltatori elettrici e i produttori di alberi o aste per bandiere possono trasportare, utilizzando autovetture con semirimorchi, alberi o aste per bandiere di lunghezza tale che la combinazione di veicoli a pieno carico abbia una lunghezza fino a 22,00 m.

(4) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un autocarro e un semirimorchio con una gru caricatrice avente una capacità di sollevamento superiore a 8 tm, la lunghezza ammissibile è aumentata della lunghezza richiesta per l'installazione della gru caricatrice. Tuttavia, l'aumento della lunghezza non può superare 0,62 m.

(5) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un autocarro con semirimorchio, se l'autocarro è un veicolo a emissioni zero o utilizza combustibili alternativi, cfr. allegato 1, la lunghezza ammissibile è aumentata della lunghezza richiesta per la tecnologia a emissioni zero o le attrezzature necessarie per l'uso di combustibili alternativi. Tuttavia, l'aumento della lunghezza non può superare gli 0,62 m. (6) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un autocarro con semirimorchio conforme ai requisiti della cabina allungata di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea, tali veicoli possono avere una lunghezza superiore a 17,88 m.

Articolo 11. Le combinazioni di veicoli diversi dalle autovetture e dai semirimorchi non possono avere una lunghezza superiore a 18,75 m, fatti salvi i paragrafi da 3 a 9.

(2) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi:

1) la distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale della combinazione di veicoli dal punto esterno più avanzato della zona di carico da dietro la cabina al punto esterno più arretrato del rimorchio non può superare i 16,40 m, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, punto 3. Nel caso di combinazioni di veicoli con una gru caricatrice avente una capacità di sollevamento superiore a 8 tm, la lunghezza può essere aumentata della lunghezza necessaria per l'installazione della gru caricatrice. Tuttavia, l'aumento della lunghezza non può superare 2,00 m;

2) la distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale della combinazione di veicoli dal punto esterno più avanzato della zona di carico da dietro la cabina al punto esterno più arretrato del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio, non può superare i 15,65 m, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, punto 4. Tuttavia, ciò non si applica alle combinazioni di veicoli specificamente progettate per il trasporto di autovetture.

(3) Gli appaltatori elettrici e i produttori di alberi o aste per bandiere possono trasportare, utilizzando autovetture con rimorchi, alberi o aste per bandiere di lunghezza tale che la combinazione di veicoli a pieno carico abbia una lunghezza fino a 22,00 m.

(4) I treni stradali costituiti da autocarri con rimorchi, se la combinazione di veicoli è specificamente progettata per il trasporto di veicoli (trasporti automobilistici), possono avere una lunghezza totale a pieno carico fino a 20,75 m, a condizione che:

- 1) siano trasportati solo veicoli;
 - 2) il trasporto abbia una protezione antincastro posteriore posizionata a non più di 0,45 m sopra il livello della strada e a non più di 0,40 m davanti al punto più arretrato del trasporto; e
 - 3) la protezione antincastro posteriore sia costituita da uno dei veicoli con cui il veicolo combinato è caricato, o sia costituita da un'altra protezione di almeno 0,10 m di altezza.
- (5) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi con gru caricatrice avente capacità di sollevamento superiore a 25 tm, la lunghezza ammissibile della combinazione di veicoli è aumentata della lunghezza necessaria per l'installazione della gru caricatrice. Tuttavia, l'aumento della lunghezza non può superare 2,00 m.
- (6) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi conformi ai requisiti della cabina allungata di cui al regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione europea, tali veicoli possono avere una lunghezza superiore a 18,75 m.
- (7) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un trattore e uno o due rimorchi, o da un trattore e un'attrezzatura trainata, la cui larghezza non supera i 3,00 m, la lunghezza non può superare i 22,00 m. Tuttavia, la lunghezza può superare i 18,75 m solo se si percorre un tragitto tra un campo e un'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente la combinazione di veicoli, o tra un parco macchine agricole e un cliente, e solo se la lunghezza totale dell'area di carico non supera 15,65 m.
- (8) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da un trattore o da un'attrezzatura a motore con un rimorchio, la lunghezza non può superare i 22,00 m. Tuttavia, la lunghezza può superare i 18,75 m solo se si percorre un tragitto tra un campo e un'azienda agricola, tra proprietà che possiedono congiuntamente la combinazione di veicoli o tra un parco macchine agricole e un cliente, e solo se si trasporta uno strumento di lavoro associato al funzionamento del veicolo trainante.
- (9) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da mietitrebbie o andanatori e da un rimorchio con piattaforma di taglio, la lunghezza può raggiungere massimo i 25,00 m se il rimorchio:
- 1) ha almeno due assi;
 - 2) dispone di sterzo forzato su tutti gli assi; e
 - 3) la guida è effettuata in conformità con il paragrafo 8, seconda frase.

Articolo 12. La lunghezza di un veicolo o di una combinazione di veicoli è misurata dalle parti più sporgenti anteriori e posteriori e dai veicoli agganciati durante la piena estensione dell'aggancio con le eccezioni stabilite nel decreto recante norme dettagliate per i dispositivi e le attrezzature dei veicoli, fatto salvo il paragrafo 4.

(2) La distanza tra il bordo posteriore dell'autovettura trainante e il bordo anteriore della zona di carico o della sovrastruttura del rimorchio, o dell'attrezzatura trainata non soggetta a immatricolazione, non può superare i 2,00 m.

(3) I carrelli elevatori montati sul retro (carrelli elevatori montati su autocarro) sono considerati carichi. Autocarri, combinazioni di veicoli costituite da autocarri e rimorchi e combinazioni di veicoli costituite da autocarri e semirimorchi possono trasportare un carrello elevatore montato su autocarro, che deve essere montato conformemente alle istruzioni del costruttore del carrello elevatore montato su autocarro. Durante il trasporto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Deve essere presente una protezione antincastro posteriore conforme alle norme contenute nel decreto recante norme dettagliate per i dispositivi e le attrezzature dei veicoli. Se la distanza misurata dal livello della strada al bordo inferiore del punto più arretrato del carrello elevatore non supera i 0,55 m, misurati a massa

a vuoto della combinazione di veicoli e con il carrello abbassato, allora il carrello elevatore montato su autocarro soddisfa i requisiti per la protezione antincastro posteriore.

2) Il carrello elevatore montato su autocarro deve essere

a) nella posizione di trasporto (la ruota o le ruote posteriori devono essere ruotate perpendicolarmente alla direzione di marcia);

b) munito di riflettori e targhe di segnalazione posteriori conformemente alle norme per il trasporto di veicoli; e

c) provvisto di luci di ingombro e luci di segnalazione collegate alle luci del veicolo di trasporto.

3) Le luci d'ingombro del carrello elevatore montato su autocarro non devono essere utilizzate e la segnalazione indicante il veicolo a movimento lento (triangolo rosso e riflettente) deve essere rimossa o coperta.

(4) La misurazione della lunghezza, cfr. paragrafo 1, non comprende un carrello elevatore montato su autocarro se questo non sporge nella parte posteriore di oltre 1,50 m, pur non superando una lunghezza combinata massima ammissibile di 18,50 m per combinazioni di veicoli costituite da autocarri e semirimorchi, o di 20,75 m per combinazioni di veicoli costituite da autocarri e rimorchi.

Capitolo 4

Altezza del veicolo

Articolo 13. Un veicolo non può avere un'altezza superiore a 4,00 m, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Gli autobus e gli autocarri e i loro rimorchi non possono avere un'altezza superiore a 4,10 m.

(3) Indipendentemente dall'altezza del veicolo e conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, della legge sulla circolazione stradale, il conducente è tenuto, durante la guida sotto linee elettriche, sottopassi e simili, a garantire che il passaggio possa essere effettuato senza creare disagi o pericoli per il traffico.

Articolo 14. L'altezza è misurata verticalmente dal livello piano della strada alla parte sporgente più alta, con le eccezioni stabilite nel decreto recante norme dettagliate per i dispositivi e le attrezzature dei veicoli.

Capitolo 5

Carico per asse del veicolo

Articolo 15. Un veicolo a motore con ruote su cui sono montati pneumatici non può viaggiare su strada se la pressione trasferita alla strada dalle ruote di un asse (carico per asse) supera i 10 000 kg.

(2) In un veicolo a motore in cui l'asse motore è dotato di pneumatici accoppiati e sospensioni da strada, il carico per asse motore non deve essere superiore a 11 500 kg.

(3) Su un veicolo a motore, il carico totale per asse in un gruppo di due assi non può superare:

1) i 19 000 kg se la distanza tra i due assi è inferiore a 2,00 m ma è almeno di 1,30 m e l'asse motore è dotato anche di pneumatici accoppiati; e

a) sospensioni da strada; o

b) i carichi effettivi per asse dei singoli assi non superano i 9 500 kg;

2) i 18 000 kg se la distanza tra i due assi è inferiore a 1,80 m ma è almeno di 1,30 m;

3) i 16 000 kg se la distanza tra essi è inferiore a 1,30 m ma è almeno di 1,00 m; o

4) gli 11 500 kg se la distanza tra essi è inferiore a 1,00 m.

(4) Su un veicolo a motore, il carico totale per asse in un gruppo di tre assi non può superare i 24 000 kg. Se la distanza tra due assi è inferiore a 1,30 m, il carico totale per asse non può superare i 22 000 kg.

(5) Ai fini del calcolo del carico per asse, gli assi che distano meno di 1,00 m l'uno dall'altro sono considerati come un unico asse.

(6) Per i veicoli a motore con ruote sterzanti, almeno il 20 % del peso lordo effettivo del veicolo deve poggiare sulle ruote sterzanti del veicolo. Tuttavia, per i motocicli e i ciclomotori, il 25 % del peso lordo effettivo del veicolo deve poggiare sulle ruote sterzanti del veicolo. Per le autovetture, questo 20 % deve poggiare sulle ruote sterzanti anteriori.

Articolo 16. I rimorchi che sono agganciati a un veicolo a motore e che hanno ruote su cui sono montati pneumatici non possono viaggiare su strada se la pressione trasferita alla strada dalle ruote di un asse (carico per asse) supera i 10 000 kg.

(2) Su un rimorchio, il carico totale per asse in un gruppo di due assi non può superare:

1) i 18 000 kg se la distanza tra i due assi è inferiore a 1,80 m ma è almeno di 1,30 m;

2) i 16 000 kg se tale distanza è inferiore a 1,30 m ma è almeno di 1,00 m; o

3) gli 11 000 kg se tale distanza è inferiore a 1,00 m.

(3) Su un rimorchio, il carico totale per asse in un gruppo di tre assi non può superare i 27 000 kg. Tuttavia, il carico per asse non può superare i 24 000 kg se:

1) la distanza tra il primo e l'ultimo asse del gruppo di assi è inferiore a 2,80 m; o

2) se la distanza tra due assi è inferiore a 1,30 m; tuttavia tale limite è di

a) 22 000 kg se la distanza tra due assi è inferiore a 1,30 m ma è almeno di 1,00 m; e

b) 21 000 kg se la distanza tra due assi è inferiore a 1,00 m.

(4) Su un rimorchio, il carico totale massimo per asse in un gruppo di quattro o più assi non può superare i 30 000 kg, tuttavia se la distanza tra due assi è inferiore a 1,30 m non può superare i 24 000 kg.

(5) Ai fini del calcolo del carico per asse in gruppi di assi diversi da quelli specificati ai paragrafi 2 e 3, gli assi che distano meno di 1,00 m l'uno dall'altro sono considerati come un solo asse.

Articolo 17. Nel caso dei semirimorchi e delle attrezzature trainate con un perno, il carico totale per asse non può superare 30 000 kg.

Articolo 18. I veicoli con rulli non possono viaggiare su strada se la pressione sulla zona di contatto tra il rullo e la strada supera i 10 kg/mm della larghezza della zona di contatto.

(2) Se il diametro esterno del rullo è inferiore a 0,50 m, la pressione ammissibile viene ridotta in base al rapporto tra il diametro effettivo e un diametro di 0,50 m.

Articolo 19. Nel caso di veicoli che circolano in tutto o in parte su cingoli, la pressione su un rullo del cingolo non può superare 1 500 kg.

(2) Se la larghezza del cingolo è inferiore a 0,35 m, la pressione ammissibile viene ridotta in base al rapporto tra la larghezza effettiva e una larghezza di 0,35 m.

Articolo 20. Un veicolo immatricolato o omologato non può trasportare un carico per asse superiore a quello per il quale è immatricolato o omologato. Se il veicolo non è né omologato né immatricolato, non può trasportare un carico per asse o cingolo superiore a quello tecnicamente consentito dal costruttore del veicolo.

Articolo 21. La direzione stradale danese può, a seguito di colloqui con le autorità stradali competenti o con i proprietari di strade e ponti privati, nonché di strade semi-private nelle campagne, derogare alle norme sul carico massimo ammissibile per asse al fine di consentire ai servizi di emergenza e simili di rimuovere veicoli in panne.

Capitolo 6

Peso lordo

Articolo 22. Un veicolo a motore con ruote su cui sono montati pneumatici non può viaggiare su strada se il peso lordo effettivo del veicolo supera la somma dei carichi per asse ammissibili per i veicoli, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

(2) Il peso lordo effettivo non può superare:

1) nel caso di un veicolo a motore a due assi, esclusi gli autobus: i 18 000 kg;

2) nel caso di un autocarro con due assi facente parte di una combinazione di veicoli: i 20 000 kg;

3) per un autocarro a due assi che utilizza combustibili alternativi, cfr. allegato 1, e che non fa parte di una combinazione di veicoli, il peso massimo ammissibile a pieno carico è aumentato del peso supplementare necessario per la tecnologia dei combustibili alternativi, ma per non più di 1 000 kg. Per i veicoli a emissioni zero a due assi che non fanno parte di una combinazione di veicoli, il peso ammissibile è aumentato del peso supplementare della tecnologia a zero emissioni, ma per non più di 2 000 kg;

4) nel caso di un autobus a due assi: i 19 500 kg;

5) per un veicolo a motore a tre assi: autobus articolato i 28 000 kg, altri veicoli i 24 000 kg, ma i 26 000 kg se l'asse motore del veicolo dispone di pneumatici accoppiati e:

a) sospensioni da strada; o

b) nessuno degli assi del veicolo ha un carico per asse superiore a 9 500 kg;

6) nel caso dei veicoli di cui al punto 5, il peso massimo ammissibile a pieno carico è aumentato del peso supplementare necessario per la tecnologia dei combustibili alternativi, cfr. allegato 1, fino a 1 000 kg;

7) nel caso dei veicoli di cui al punto 5, il peso massimo ammissibile a pieno carico è aumentato del peso supplementare della tecnologia a emissioni zero, ma per non più di 2 000 kg;

8) nel caso di un veicolo a motore a quattro assi:

a) i 36 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 6,40 m, o se i due assi anteriori sono sterzanti e la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 5,50 m;

b) i 34 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 6,40 m, o se i due assi anteriori sono sterzati e la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra i 5,00 m e i 5,49 m;

c) tuttavia, i 29 500 kg per gli altri veicoli a motore a quattro assi e i 34 000 kg per gli autobus articolati;

9) nel caso di un veicolo a motore a cinque o più assi:

a) i 42 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è di almeno 7,40 m;

b) i 40 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra i 6,80 m e i 7,39 m;

c) i 36 000 kg se la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo è compresa tra i 5,50 m e i 6,79 m;

d) tuttavia, i 32 000 kg nel caso di altri veicoli a motore a cinque o più assi;

10) nel caso di un rimorchio agganciato a un'autovettura, diverso da un rimorchio a timone rigido o con perno, a tre o più assi: i 27 000 kg;

11) nel caso di un rimorchio agganciato a un'autovettura, diverso da un rimorchio a timone rigido o con perno, a quattro o più assi, di cui i due assi anteriori sono sterzati e a una distanza inferiore a 1,80 m, o se il carrello posteriore ha un carico totale ammissibile per asse non superiore al 70 % del peso massimo a pieno carico ammissibile: i 32 000 kg;

12) nel caso di rimorchi agganciati a motocicli: i 200 kg;

13) nel caso di combinazioni di veicoli a sette o più assi e costituite da autovetture con rimorchi soggetti a immatricolazione: i 56 000 kg;

14) nel caso di combinazioni di veicoli a sei assi e costituite da un autocarro a quattro assi e da un rimorchio soggetto a immatricolazione: i 52 000 kg;

15) nel caso di combinazioni di veicoli a sei assi e costituite da un autocarro a tre assi e da un rimorchio soggetto a immatricolazione: i 53 000 kg;

16) nel caso di combinazioni di veicoli a cinque assi e costituite da un autocarro con rimorchio soggetto a immatricolazione: i 47 000 kg;

17) nel caso di altre combinazioni di veicoli: i 44 000 kg.

(3) Il paragrafo 1 non si applica ai semirimorchi o ai rimorchi con perno o rimorchi a timone rigido. Per tali veicoli si applicano solo le norme sul carico per asse e sul peso lordo effettivo per le combinazioni di veicoli.

(4) Ai fini del calcolo del peso lordo, due assi che distano meno di 1,00 m l'uno dall'altro sono considerati come un unico asse.

(5) Nel caso di combinazioni di semirimorchi a cinque o più assi, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del semirimorchio deve essere di almeno 2,50 m. Tuttavia, tale distanza deve essere di almeno 3,00 m se il semirimorchio ha tre assi e la distanza tra due assi è inferiore a 1,10 m.

(6) Nel caso di combinazioni di semirimorchi con un peso lordo effettivo superiore a 44 000 kg, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del semirimorchio deve essere di almeno 3,00 m.

(7) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo e l'asse anteriore del rimorchio non può essere inferiore a 3,00 m, fatti salvi l'articolo 40, paragrafo 2, punto 3, e i paragrafi 8 e 9.

(8) Nel caso di combinazioni di veicoli a cinque assi con un peso lordo effettivo superiore a 46 000 kg, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del rimorchio non può essere inferiore a 3,50 m.

(9) Nel caso di combinazioni di veicoli a sei assi con un peso lordo effettivo superiore a 50 000 kg, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del rimorchio non può essere inferiore a 3,50 m.

(10) Nel caso di combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi a timone rigido o da autocarri e semirimorchi, e con un peso lordo effettivo totale superiore a 54 000 kg, la distanza tra l'asse posteriore del veicolo trainante e l'asse anteriore del rimorchio non può essere inferiore a 4,00 m.

Articolo 23. Nel caso di un rimorchio trainato da un'autovettura con un peso massimo ammissibile a pieno carico non superiore a 3 500 kg, il peso lordo effettivo, e per i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido, il carico totale effettivo per asse, non può tuttavia superare:

1) il peso massimo ammissibile a pieno carico del veicolo trainante, se il rimorchio dispone di freni di servizio; e

2) il 50 % della massa a vuoto del veicolo trainante, se il rimorchio non dispone di freni di servizio.

(2) Tuttavia, nel caso di rimorchi con freni di servizio e trainati da veicoli fuoristrada quali definiti nella direttiva 2007/46/CE, il peso massimo ammissibile a pieno carico è 1,5 volte il peso massimo ammissibile a pieno carico del veicolo trainante. Il peso massimo ammissibile a pieno carico, e per i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido, il carico totale per asse, non può tuttavia superare i 3 500 kg.

Articolo 24. Nel caso di un rimorchio soggetto a immatricolazione e trainato da un'autovettura con un peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 3 500 kg, il peso lordo effettivo, e per i semirimorchi e i rimorchi, il carico totale effettivo per asse, non può tuttavia superare 1,5 volte il peso massimo ammissibile a pieno carico del veicolo trainante.

(2) Almeno il 20 % del peso lordo effettivo della combinazione di veicoli deve poggiare sulle ruote motrici del veicolo.

Articolo 25. Nel caso di rimorchi agganciati a motocicli o ciclomotori, il peso lordo effettivo non può superare, rispettivamente, il 50 % del peso a vuoto del motociclo o del ciclomotore.

Articolo 26. In una combinazione di veicoli trainata da un trattore soggetto a immatricolazione, almeno il 20 % del peso lordo effettivo della combinazione di veicoli deve poggiare sulle ruote motrici del trattore.

(2) Inoltre, almeno il 50 % del peso lordo effettivo della combinazione di veicoli deve poggiare sulle ruote frenanti del veicolo.

(3) Il paragrafo 1 non si applica alle combinazioni di veicoli con attrezzature trainate che non sono soggette a immatricolazione.

Articolo 27. In una combinazione di veicoli trainata da un trattore o un'attrezzatura a motore non soggetta a immatricolazione, almeno il 50 % del peso lordo effettivo della combinazione di veicoli deve poggiare sulle ruote frenanti.

Articolo 28. Nelle combinazioni di veicoli con attrezzatura trainata non soggetta a immatricolazione, se il veicolo trainante ha un peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 3 500 kg, il peso dell'attrezzatura trainata, e il carico totale per asse nel caso di un rimorchio a timone rigido o con perno, non può superare il peso lordo effettivo del veicolo trainante, a meno che il rimorchio non sia provvisto di freni.

Articolo 29. I veicoli con rulli non possono circolare su strada se il peso lordo effettivo del veicolo o della combinazione di veicoli supera 15 000 kg più 250 kg per ogni 0,20 m interi per cui la distanza tra il primo e l'ultimo asse del veicolo o della combinazione di veicoli supera i 2,50 m.

Articolo 30. Nel caso di veicoli che circolano in tutto o in parte su cingoli, il peso non può superare 4 000 kg per m di distanza tra il rullo cingolato anteriore e posteriore e il peso lordo non può superare i 16 000 kg.

Articolo 31. Un veicolo o una combinazione di veicoli non può essere caricato con un peso maggiore, compreso il peso della combinazione di veicoli, di quello per il quale è immatricolato o omologato. Inoltre, se il veicolo non è né omologato né immatricolato, non può essere caricato con un peso superiore a quello tecnicamente consentito dal costruttore del veicolo.

(2) Inoltre, nel caso di combinazioni di veicoli, il peso effettivo non può superare la somma del peso lordo immatricolato o omologato dei veicoli, sebbene per i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido si utilizzi il carico totale per asse immatricolato o omologato. Se un veicolo che fa parte di una combinazione di veicoli non è immatricolato o omologato, si utilizza invece il peso massimo a pieno carico tecnicamente ammissibile secondo il costruttore del veicolo, sebbene per i semirimorchi e i rimorchi a timone rigido si utilizzi il carico totale per asse immatricolato o omologato.

(3) Tuttavia, il peso ammissibile di cui al paragrafo 2 non può costituire motivo di deroga ai limiti del peso lordo altrimenti stabiliti nel presente decreto.

Articolo 32. La direzione stradale danese può, a seguito di colloqui con le autorità stradali competenti o con i proprietari di strade e ponti privati, nonché di strade semi-private nelle campagne, derogare alle norme sul peso massimo ammissibile a pieno carico al fine di consentire ai servizi di emergenza e simili di rimuovere veicoli in panne.

Capitolo 7

Traffico internazionale

Articolo 33. Le autovetture nel traffico internazionale possono avere un carico per asse motore fino a 11 500 kg, indipendentemente dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per quanto riguarda gli pneumatici accoppiati e le sospensioni da strada.

(2) Le autovetture a tre assi, ad eccezione degli autobus articolati, nel traffico internazionale possono avere un peso lordo effettivo fino a 25 000 kg, indipendentemente dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, punto 5, per quanto riguarda gli pneumatici accoppiati, le sospensioni da strada o il carico per asse.

Capitolo 8

Spedizioniere

Articolo 34. In caso di trasporto stradale di container o di casse mobili nel traffico internazionale, lo spedizioniere consegna al trasportatore al quale affida il trasporto di un container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati.

(2) Il trasportatore fornisce al conducente l'accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere.

(3) La dichiarazione dello spedizioniere, cfr. paragrafo 1, deve essere portata con sé durante il viaggio e su richiesta deve essere presentata alla polizia, eventualmente in forma elettronica. Una lettera di vettura CMR completata è considerata una documentazione sufficiente.

Capitolo 9

Utilizzo di dispositivi aerodinamici

Articolo 35. Gli autocarri, gli autobus o i loro rimorchi dotati di dispositivi aerodinamici che possono essere smontati o ritirati possono essere guidati su autostrade e superstrade solo quando i dispositivi aerodinamici sono in posizione attiva.

Capitolo 10

Deroga e diritto di ricorso

Deroga

Articolo 36. L'autorità danese per la circolazione stradale può, in casi particolari, derogare alle disposizioni del presente decreto, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le considerazioni su cui si basano le disposizioni pertinenti, comprese le norme internazionali in questo settore.

Diritto di ricorso

Articolo 37. I ricorsi contro le decisioni dell'autorità danese per la circolazione stradale in virtù del presente decreto non possono essere presentati al ministro dei Trasporti, delle costruzioni e dell'edilizia abitativa o a qualsiasi altra autorità amministrativa, cfr. decreto sui compiti, i poteri, il diritto di ricorso e le notifiche di determinati regolamenti dell'autorità danese per l'aviazione civile e ferroviaria e dell'agenzia danese per l'edilizia e la proprietà.

Capitolo 11

Sanzioni

Articolo 38. Le violazioni di quanto segue sono punite con sanzioni pecuniarie: articolo 3, paragrafi da 1 a 5, articolo 4, paragrafo 1, seconda e terza frase, articolo 4, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7, articolo 5, paragrafi da 7 a 11, articolo 12, paragrafi da 2 a 4, articolo 13, paragrafi 1 e 2, articolo 15, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6, articolo 16, paragrafi da 1 a 4, articoli da 17 a 20, articolo 22, paragrafi da 1 a 2 e da 5 a 10, articoli da 23 a 25, articolo 26, paragrafi 1 e 2, articoli da 27 a 31, articoli da 33 a 34 e articolo 35. Lo stesso vale per la guida in violazione di circostanze in cui la guida è vietata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Lo spedizioniere è inoltre punito con sanzioni pecuniarie quando le informazioni di cui all'articolo 34 sono mancanti o errate e i pesi del veicolo o della combinazione di veicoli superano le disposizioni del capitolo 6.

(2) La violazione delle condizioni di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 32 è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, punto 2 della legge sulla circolazione stradale.

(3) In caso di violazione dei capitoli 5, 6 e 7, nonché di violazione delle disposizioni transitorie, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 14, della legge sulla circolazione stradale, il proprietario o l'operatore del veicolo è ritenuto responsabile ai fini delle sanzioni pecuniarie, anche se la violazione non può essere imputata alla persona in questione per dolo o negligenza.

(4) La violazione dell'autorizzazione concessa dalle autorità stradali o dai proprietari di strade e ponti privati nonché di strade semi-private nelle campagne, in relazione all'articolo 9, paragrafi 3 e 6, è punita con sanzioni pecuniarie.

(5) Le imprese ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Capitolo 12

Entrata in vigore

Articolo 39. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

(2) Il decreto n. 1497 del 1° dicembre 2016 sulla larghezza, lunghezza, altezza, peso e carico per asse massimi dei veicoli è abrogato.

Articolo 40. Un rimorchio a timone rigido a tre assi con una distanza di almeno 1,00 m da un asse all'altro può avere un carico totale per asse non superiore a 24 000 kg se il veicolo è stato immatricolato prima del 1° agosto 2014.

(2) I seguenti veicoli, se immatricolati prima del 15 settembre 1997, e combinazioni di veicoli, se almeno uno dei veicoli è stato immatricolato prima del 15 settembre 1997, possono continuare ad essere utilizzati:

1) Le autovetture e le combinazioni di veicoli in cui il veicolo trainante è un'autovettura, e l'autovettura o la combinazione di veicoli non soddisfa la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2) I rimorchi agganciati alle autovetture, se il rimorchio non soddisfa le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, a condizione che il peso massimo ammissibile a pieno carico del rimorchio superi i 3 500 kg.

3) Le combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi che non soddisfano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, punto 1, e dell'articolo 22, paragrafo 7.

4) Le combinazioni di veicoli costituite da autocarri con rimorchi che non soddisfano la disposizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, punto 2, a condizione che la somma totale delle lunghezze esterne dell'autocarro e della zona di carico del rimorchio (dalla parte posteriore della cabina) non superi i 15,65 m.

(3) I semirimorchi immatricolati prima del 28 novembre 1989 e non conformi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, possono continuare ad essere utilizzati a condizione che la lunghezza del semirimorchio non superi i 13,60 m.

Allegato 1

Combustibili alternativi:

a) Elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici.

b) Idrogeno.

c) Gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL).

d) Gas di petrolio liquefatto (GPL).

e) Energia meccanica proveniente da stoccaggio/fonti del veicolo, compreso il calore di scarto.